

## STATUTO

### 1. LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE.

È costituita un'Associazione sportiva, amatoriale, dilettantistica denominata "Lega Calcio Friuli Collinare".

### 2. SEDE.

L'Associazione ha sede dove stabilito dal Consiglio direttivo.

### 3. DURATA.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà sciogliersi con deliberazione dell'Assemblea degli associati e con le maggioranze previste dal presente Statuto.

### 4. SCOPO.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive amatoriali, dilettantistiche, compresa l'attività didattica. In particolare ha lo scopo di promuovere, attraverso l'organizzazione, la gestione, la direzione arbitrale di campionati e tornei, l'organizzazione e gestione di squadre "rappresentative" e qualsiasi altra attività formativa e sportiva, il gioco del calcio amatoriale nell'ambito di tutte le sue discipline, al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di esprimere il bisogno di fare sport secondo le proprie motivazioni e necessità. Promuove inoltre i contatti e realizza accordi con altre Associazioni per lo sviluppo della disciplina calcistica.

A tal fine l'Associazione assume i compiti sottoelencati a mero scopo esemplificativo:

- Acquistare, vendere, costruire e gestire immobili e impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- Proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- Perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere. Ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
- Partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- Gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- Gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde e attività similari destinate esclusivamente agli associati;
- Svolgere ogni altra attività lecita strumentale al raggiungimento dello scopo sociale.

### 5. ASSOCIATI.

Gli associati si distinguono in "fondatori" e "ordinari".

Sono fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo: ognuno di essi ha diritto di voto all'Assemblea Generale.

Sono ordinari i soci collettivi e cioè le Associazioni sportive che praticano il gioco del calcio e



quelli individuali cioè gli arbitri, gli osservatori speciali, i giudici sportivi, i quali, se in numero superiore a tre, costituiranno il settore della categoria cui appartengono con diritto di eleggere i loro delegati all'Assemblea Generale.

I singoli settori potranno proporre al Consiglio direttivo, per l'approvazione, lo specifico regolamento cui riferirsi per la disciplina del settore di appartenenza.

Sono altresì soci individuali tutti coloro che, a seguito della loro domanda, saranno ammessi a far parte di tale categoria con deliberazione del Consiglio direttivo.

Anch'essi, se in numero superiore a tre, potranno eleggere i loro delegati all'Assemblea Generale. Il numero degli associati è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione. Ogni carica sociale deve essere esercitata in forma gratuita. Non sono ammessi compensi in favore di amministratori e dirigenti.

## 6. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi nelle forme previste dallo Statuto;
- ad accedere a ogni carica sociale.

Gli associati devono:

- osservare lo Statuto, la Carta dei Principi, i regolamenti e ogni delibera assunta dagli organi sociali;
- adempiere a ogni obbligazione assunta nei confronti dell'Associazione.

Lo Statuto dei soci collettivi deve essere compatibile con quello dell'Associazione.

## 7. DOMANDA DI AMMISSIONE.

L'associato deve presentare ogni anno la domanda di ammissione; in caso contrario, l'associato perde tale qualifica.

Da tale obbligo sono esenti i soci fondatori.

La domanda è rivolta al Consiglio direttivo con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, il quale deciderà sull'accoglimento della medesima o sulla sua reiezione. L'aspirante associato può proporre avverso tale diniego ricorso motivato al Consiglio direttivo stesso che deciderà insindacabilmente sull'ammissione dell'istante. L'accoglimento della domanda si presume se entro 30 giorni dalla presentazione della medesima il Consiglio direttivo non si sarà espresso negativamente.

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo. La quota è intransmissibile e non rivalutabile.

## 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancata presentazione della domanda di ammissione o per causa di morte.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento con comunicazione scritta al Consiglio direttivo e il recesso stesso non avrà effetto se non sarà accettato dal Consiglio direttivo previo adempimento di tutte le obbligazioni dell'associato verso l'Associazione o da lui assunte verso terzi per conto dell'Associazione stessa.

L'esclusione si ha quando l'associato è inadempiente alle obbligazioni derivanti in tale sua qualità dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti emanati dagli organi della Lega, oppure quando siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo, ovvero quando l'associato abbia danneggiato moralmente o materialmente l'Associazione, oppu-



re quando l'associato svolga una qualsiasi attività concorrente o in contrasto con quella dell'Associazione, oppure quando l'associato abbia compiuto gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo che può sentire l'interessato; tale decisione è insindacabile. I nominativi di tutti gli associati con l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio sono riportati in apposito libro tenuto dal Consiglio direttivo.

### 9. FONDO COMUNE.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle quote di iscrizione ai tornei organizzati dall'Associazione, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva e da contributi versati a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da chiunque altro. Non è consentito distribuire agli associati, anche in modo indiretto, proventi dell'attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### 10. ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale avrà durata dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Il bilancio economico e finanziario deve essere approvato annualmente dall'Assemblea nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### 11. ASSEMBLEA.

L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli associati fondatori e ordinari; è convocata dal Consiglio direttivo:

- in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale, per discutere su ogni argomento attinente alla vita dell'Associazione e per nominare il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio direttivo al termine del loro mandato. In tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in sede straordinaria, per deliberare su modifiche statutarie, della Carta dei Principi e sullo scioglimento dell'Associazione. In tale sede la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo degli associati presso la sede sociale o altrove con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione pubblicato sul sito internet e sull'organo di informazione dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea deve essere convocata entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale.

### 12. DIRITTO DI VOTO.

Il Consiglio direttivo, nella convocazione dell'Assemblea, determinerà le modalità di partecipazione alla stessa, nel rispetto dei seguenti limiti:

- i soci collettivi sono rappresentati dal Presidente dell'Associazione il quale può delegare il suo potere di voto, per iscritto, soltanto a un altro proprio socio;
- i soci individuali eleggono nell'Assemblea del settore d'appartenenza i loro delegati in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati;
- ogni socio fondatore;
- ogni consigliere uscente.

In ogni caso un socio non può esprimere più di un voto.



**13. CONSIGLIO DIRETTIVO.**

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 a un massimo di 21 associati eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni.

Il Consiglio direttivo uscente stabilisce le modalità di votazione dell'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo, che devono essere comunicate a tutti gli associati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio direttivo della Lcfc attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo con delibera a maggioranza relativa.

Tale decisione è insindacabile.

Il Consiglio direttivo può escludere, con parere motivato, dal Consiglio stesso fino ad un terzo dei suoi componenti con il voto favorevole di metà più uno dei consiglieri.

In caso di esclusione, recesso o morte di un consigliere, il Consiglio direttivo può nominare un suo sostituto fra i tesserati dell'Associazione.

Se tra esclusioni e dimissioni o morte oltre la metà dei componenti originari dovesse venir meno, il Consiglio direttivo deve rimettere il proprio mandato all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può nominare nel suo seno una giunta esecutiva, composta da 3 a 5 membri, delegandole tutti o parte dei suoi poteri.

**14. POTERI.**

Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione senza alcuna limitazione; è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nella sede dell'Associazione o altrove, almeno tre volte l'anno e quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri in carica, con avviso esposto nella sede sociale e telefonicamente e/o pubblicato sull'organo di stampa dell'Associazione almeno tre giorni prima dell'adunanza con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare; delibera con il voto favorevole dei consiglieri presenti, emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione, determina le quote associative, quelle di partecipazione ai tornei, compila il bilancio da sottoporre all'Assemblea degli associati. Il Consiglio può delegare le sue attribuzioni in tutto o in parte a uno o più consiglieri o soci stabilendo l'oggetto e i limiti della delega, esercita tutte le attività previste dal presente Statuto e compie quant'altro occorre per la gestione dell'Associazione; può in particolare nominare uno dei suoi componenti quale tesoriere, precisandone le funzioni.

**15. PRESIDENTE.**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento egli è sostituito da un Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo può attribuire la rappresentanza legale dell'Associazione anche a uno o più dei suoi membri.

La carica di Presidente è incompatibile con la presidenza dei singoli settori e con ogni carica disciplinare.

**16. VICEPRESIDENTE.**

In caso di dimissioni, impedimento o morte del Presidente, il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

In tal caso il Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo uscente, ricoprirà le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.



**17. REVISORE DEI CONTI.**

L'Assemblea nomina un revisore dei conti, scegliendolo anche fra i non soci. Egli durerà in carica 3 anni con l'incarico di controllare la gestione economica-finanziaria dell'Associazione. A tale scopo egli potrà partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, e dovrà esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo e su quello preventivo.

**18. SCIoglimento.**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali, una volta ultimata la liquidazione, devolveranno ogni eventuale eccedenza ad Associazioni similari o a opere benefiche in campo sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

**19. COLLEGIO DEI PROBIVIRI.**

Qualunque controversia insorgesse fra gli associati sarà rimessa a un collegio di probiviri composto di 3 membri, nominati per la durata di 6 anni dall'Assemblea, anche fra i non soci.


**20. NORMA TRANSITORIA.**

I soci fondatori fino alla nomina del Consiglio direttivo svolgeranno, anche disgiuntamente, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

**21. NORMA FINALE.**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a tutte le norme che regolano la materia con particolare riguardo al diritto vigente nella regolamentazione di attività sportive.





## CARTA DEI PRINCIPI

### 1. AMATORIALITÀ.

L'attività della Lcfc si fonda sul concetto di amatorialità che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme e che si esemplifica nei principi di seguito elencati. Tali principi sono assolutamente inderogabili e qualsiasi norma che viola, anche parzialmente, gli stessi deve considerarsi illegittima e quindi affetta da nullità assoluta. La Lcfc, le Associazioni e i tesserati tutti sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella presente Carta.

### 2. PRINCIPI A FONDAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI SOCI.

- a) **Principio della personalità:** l'attività svolta nella Lcfc deve valorizzare l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrificino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
- b) **Principio della partecipazione all'attività:** il socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle Associazioni di limitare la circolazione dei loro soci, se non nella misura prevista dal regolamento dell'attività.
- c) **Principio di gratuità:** qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia profitto.
- d) **Principio di solidarietà:** gli associati devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
- e) **Principio di lealtà:** ogni associato deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

23

### 3. PRINCIPI ORGANIZZATIVI DELLA LCFC.

- a) **Principio di associazionismo:** qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da soci.
- b) **Principio di pari opportunità:** la Lcfc deve assicurare ai rappresentanti dei soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti i livelli statutari e organizzativi. La Lcfc non può consentire l'affiliazione di Associazioni che non garantiscano pari opportunità ai loro soci.
- c) **Principio di flessibilità:** l'organizzazione amatoriale deve sviluppare strumenti tecnico-organizzativi che privilegino la possibilità di fare calcio, rispetto ai rigidi schemi di natura burocratica.
- d) **Principio di autonomia normativa:** la Lcfc ha assoluta autonomia normativa. Nel caso in cui la Lcfc si affili a un Ente di promozione sportiva le norme, gli atti e le disposizioni emanate dalla Lcfc non devono essere in contrasto con quelli emessi dall'Ente.

La norma emanata dalla Lcfc che sia contraria ai principi della Carta è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.

L'organo cui compete il vaglio di legittimità è l'organo disciplinare di ultima istanza.



- e) **Principio di certezza:** la Lcfc deve garantire l'applicazione certa dei regolamenti e delle norme in genere e non determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa.
- f) **Principio di conoscibilità:** tutti gli associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

#### **4. PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE.**

- a) **Principio di tutela del diritto alla salute:** tutti i soci che partecipano alle attività della Lcfc, in particolare i dirigenti, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze improprie.
- b) **Principio di promozione sportiva:** l'organizzazione amatoriale dell'attività deve promuovere e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica, riconoscendo a ognuna pari dignità. Deve essere dato rilievo all'attività ricreativa, di passatempo e a quella scolastica, che dovrà essere integrata - non occasionalmente - con quella svolta dalla Lcfc. Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle aree del disagio.
- c) **Principio di premialità:** deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni di volontariato.
- d) **Principio di diversificazione:** l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie domande. A tal fine la struttura della Lcfc deve essere resa flessibile per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
- e) **Principio di conservazione:** le regole del gioco sono quelle stabilite dalla Lcfc. Deve essere conservato, come elemento essenziale, il carattere agonistico nelle competizioni.
- f) **Principio di formazione:** la Lcfc deve favorire in ogni modo corsi volti alla formazione di dirigenti (sugli aspetti fiscali, tributari, legali, regolamentari), arbitri, osservatori speciali di Lega, e giudici.

24

#### **5. RAPPORTI TRA GLI ORGANI E I SETTORI DELLA LCFC.**

- a) **Principio di separazione dei poteri:** deve essere assicurata una rigorosa separazione dei poteri attribuiti agli organi statutari e ai settori della Lcfc.
- b) **Principio di collaborazione:** l'esercizio delle funzioni all'interno della Lcfc deve essere improntato a criteri di reciproca collaborazione e di imparzialità. Ogni settore della Lcfc deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei principi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle manifestazioni e delle gare e a oviare a eventuali errori tecnici dell'arbitro. A tal fine il riconoscimento da parte dell'arbitro di un proprio errore tecnico non deve mai avere alcuna conseguenza di carattere disciplinare.

#### **6. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE.**

- a) **Principio di autonomia e indipendenza:** la Lcfc deve garantire l'indipendenza e l'autonomia assoluta degli organi disciplinari, al fine di garantire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative e non influenzabili da esigenze diverse da quelle di giustizia.
- b) **Principio di esclusività della giurisdizione:** spetta solo ed esclusivamente agli organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.



- c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a 1 mese di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle norme di partecipazione.
- d) **Principio di efficienza:** l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli organi giudicanti non devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri di presenza paritetica dei singoli settori. È da favorire la circolazione dei giudici in più ambiti territoriali.
- e) **Principio di incompatibilità:** il giudice non può appartenere contemporaneamente a gradi diversi nello stesso ambito territoriale. Nessun giudice può in ogni caso giudicare lo stesso fatto in gradi diversi. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
- f) **Principio di tipicità:** nessun socio può essere punito per un fatto o comportamento che non sia espressamente previsto come illecito dalla Normativa o dalle disposizioni del Consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione. Nessun socio può subire una pena che non sia espressamente prevista dalla Normativa o dalle disposizioni del Consiglio direttivo o dalle norme di partecipazione.

## 7. FONTI NORMATIVE.

Sono fonti normative della Lcfc, inderogabilmente, in ordine di importanza:

- a) Statuto;
- b) Carta dei principi;
- c) Regolamenti, regole del gioco, norme di partecipazione, atti e disposizioni della Lcfc;
- d) Atti e disposizioni del responsabile di settore, limitatamente alla propria competenza.

Le norme di grado superiore prevalgono sempre su quelle di grado inferiore.

Nel caso di successione nel tempo di norme di pari grado, quelle successive prevalgono su quelle anteriori.

Le fonti normative non possono mai avere efficacia retroattiva.

Quando necessario, le fonti successive devono regolare eventuali effetti transitori.

## 8. MODIFICA DELLE NORME CONTENUTE NELLA CARTA DEI PRINCIPI.

Per la modifica delle norme contenute nella Carta dei principi è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza relativa dell'Assemblea dei soci della Lcfc.



